

Le nuove opportunità di riqualificazione professionale, offerte dallo svolgimento delle attività ".... aventi natura stragiudiziale "

di Vincenzo CASTELLANO

Vorrei, prima di tutto, ringraziare coloro che hanno espresso il loro plauso al sottoscritto. Il merito per il risultato ottenuto, però, è solo del collega Dr. Carmine Tarquini.

Detto questo, a quanti hanno, giustamente, chiesto di fornire altri dettagli circa le opportunità scaturite dalla decisione dei magistrati di Vasto, rispondo molto volentieri sperando che la mia esperienza possa essere utile.

Attività prodromica a qualunque tipo di valutazione sulle modalità attuative, del provvedimento datato 19/06/2003, può essere lo studio della relazione, redatta e discussa dal collega Dr. Carmine Tarquini, durante lo stage di formazione professionale tenutosi a Rimini il 25 e 26 Ottobre 2002, intitolata:

LE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI E REGIME DEI COMPENSI ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE E DELLA NORMATIVA VIGENTE.

In detto elaborato, ciascuno potrà trovare i riferimenti normativi posti a fondamento della tesi sostenuta e poi dimostrata.

Prima di iniziare qualunque tipo di confronto, è necessario considerare le perplessità, derivanti dalle eventuali, quanto improbabili, incompatibilità.

Ritengo, ma è solo la mia opinione, che il problema può considerarsi superato con l'emissione del provvedimento citato. Non riconoscere questo, significherebbe fare un torto alla competenza ed autorevolezza dei magistrati che l'hanno sottoscritto, consapevoli delle possibili conseguenze che ne sarebbero derivate.

A tal proposito, può essere utile riportare quanto dai medesimi stabilito: **"...le prestazioni in argomento, evidentemente di natura stragiudiziale, in quanto tali non sono regolate contrattualmente, proprio perché rientranti nell'ambito di tutte quelle altre funzioni che, non di diretto e dovuto supporto alla giurisdizione, all'ufficiale giudiziario sono attribuite dalla legge, (nello specifico dall'art. 73 disp. att. al codice civile), e si collocano nel più ampio ambito del rapporto di lavoro autonomo, seppure svolto con qualità di pubblico ufficiale...."**

Aggiungo, qualora non sia scontato, che, fino a quando ciascuno di noi continuerà ad operare nel rispetto della legge e della c.d. "terzietà", propria della nostra funzione, non potrà esservi garanzia maggiore.

Lascio, però, a chi è più competente di me ogni successiva analisi e giudizio.

Se si è condiviso quanto sin qui premesso è, conseguentemente, possibile ammettere che la parte istante possa scegliere l'ufficiale giudiziario (**in veste di "professionista"**) cui affidare lo svolgimento della procedura di "offerta reale", individuandolo direttamente tra quelli in servizio nell'UNEP competente.

Il principio posto a fondamento è che **"chiunque può rivolgersi al professionista di cui ha fiducia"** chiaramente a prescindere dalla suddivisione, interna ad ogni Ufficio N.E.P., delle diverse "zone esterne" attribuite agli Ufficiali Giudiziari in servizio.

Di seguito, potrebbe rappresentare un'ulteriore garanzia e "sistema di controllo" l'istituzione di un registro, simile al repertorio mod. I, sul quale annotare gli atti redatti per il completamento dell'incarico da ciascuno ricevuto ed ogni ulteriore, necessaria, indicazione (in tal senso vorrei

ricordare il disposto della nota dell'Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia datata 29 Gennaio 2001- protocollo n. 358/Q/00 – 617, con la quale si è ritenuto che: "...l'Ufficiale Giudiziario Dirigente abbia la possibilità di procedere, validamente, alla vidimazione dei registri da porre in uso presso il proprio ufficio....omissis..." ivi compreso, quindi, il repertorio degli atti soggetti a registrazione o altro esemplare da istituire per il disimpegno dell'attività in argomento).

Un breve cenno meritano gli atti di " **intimazione** " e di " **invito** " di cui all'art. 1212 del codice civile, che vanno redatti e notificati al creditore o " parte creditrice ", e per i quali, l'Ufficiale Giudiziario procedente surroga la parte istante nel provvedere agli adempimenti di legge, ivi compreso la richiesta delle notifiche e la conseguente anticipazione dei relativi costi.

Completate tutte le formalità di legge, facendo riferimento al D.M. 27/11/2001, è possibile richiedere, a colui il quale ha conferito l'incarico all'Ufficiale Giudiziario, la liquidazione del compenso allo stesso spettante per l'attività svolta e per il rimborso delle spese vive anticipate (chiaramente la richiesta del compenso terrà conto della tipologia di procedura eseguita - vedasi l'art. 1209 s.s. c.c. - del numero degli atti redatti e delle spese anticipate quali i costi di notifica, bolli, etc. etc.).

Al momento della ricezione del pagamento dovuto andrà redatta e consegnata alla parte una ricevuta (con l'intestazione "**compenso occasionale**") contenente l'indicazione della procedura eseguita, dell'ammontare della somma riscossa (con eventuale differenziazione, per motivi fiscali, tra spese vive anticipate ed il compenso, l'eventuale IVA se il richiedente è una persona giuridica e quant'altro necessario).

La medesima sarà poi inserita nella dichiarazione dei redditi di ciascuno, seguendo le indicazioni del proprio consulente.

Poiché gli atti originali vanno resi alla parte istante per il successivo giudizio di convalida della procedura, è sottinteso che, copia di tutta la documentazione, deve essere custodita dall'Ufficiale Giudiziario incaricato del procedimento, per gli eventuali controlli del caso.

Spero di aver contribuito al dibattito sull'argomento descritto in maniera costruttiva. Mi auguro inoltre, di essere stato utile a quella crescita professionale che in tanti attendiamo e che probabilmente è l'unica possibilità di "riqualificazione" della nostra categoria.

A tutti, buon lavoro.

Vincenzo Castellano